SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

50° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1995

Presidenza del presidente CARPI
indi del vice presidente TURINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2158) ***Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:
- CARPI *(Progr. Feder.)* ... . *Pag.* 2
- TURINI *(AN)* ... . 8, 9, 10 e *passim*

BALDELLI *(Lab. Soc. Progr.)* 8, 10
LARIZZA *(Progr. Feder.), relatore alla Commissione* 10
LOMBARDI CERRI *(Lega Nord)* 9, 10
MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . 2, 9, 10

DL 0521

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 17,30.

Presidenza del presidente CARPI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2158) ***Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2158, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 30 novembre scorso.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, suggerirei innanzitutto di seguire l'ordine degli articoli in modo che possa rispondere in maniera ordinata alle diverse domande che sono state poste.

Per quanto riguarda l'articolo 1, «Norma per l'informazione del consumatore», si tratta di prorogare il termine entro cui il Governo dovrà emanare un regolamento per l'informazione del consumatore; devo comunque precisare che l'*iter* di approvazione di tale regolamento è stato pressochè ultimato.

Circa l'articolo 2 del testo al nostro esame, è opportuno ricordare che tale norma è stata già convertita in legge in un decreto-legge sul finanziamento delle camere di commercio. In quel provvedimento il Parlamento ha disposto che, entro il 31 dicembre 1995, dovrà essere emanato il regolamento di esecuzione della legge n. 287 del 1991, che riforma le norme in materia di pubblici esercizi. Tale regolamento è stato predisposto, ma ha avuto varie vicissitudini; è andato al Consiglio di Stato ed è stato restituito ai Ministeri concertanti (industria, interno e sanità) per alcune correzioni; proprio oggi il Ministero della sanità lo ha reso a quello dell'industria e nei prossimi giorni sarà inviato nuovamente al Consiglio di Stato. Ritengo che quand'anche non fosse pubblicato entro il 31 dicembre 1995, trattandosi di un secondo esame, il Consiglio di Stato non dovrebbe impiegare molto tempo per esprimere il suo parere e arrivare così alla definitiva emanazione del regolamento. Contemporaneamente il Consiglio dei ministri due settimane or sono ha emanato le direttive in base alle quali gli enti locali potranno rilasciare le licenze; le regioni hanno ora 120 giorni a disposizione per adottare tali direttive ed emanare i conseguenti regolamenti regionali. Di conse-

guenza, in attesa dell'adozione da parte delle regioni delle direttive governative, l'applicazione delle norme sui pubblici esercizi rimarrà ancora sopsesa. Poichè, però, il regolamento in un tempo che ritengo breve sarà defintivamente licenziato dal Consiglio di Stato , la norma contenuta nel decreto-legge cui prima facevo riferimento causerà al massimo una parentesi di alcune settimane all'inizio dell'anno nuovo, prima che i due adempimenti siano completati.

Comunque, se questo disegno di legge venisse approvato, copriremmo anche la pausa che si paventa nella possibilità di rilascio dell'autorizzazione dei pubblici esercizi e nella possibilità di iscrizione al registro presso le camere di commercio. Di conseguenza la previsione è utile ma non indispensabile.

Per quanto concerne l'articolo 3, va precisato che la stessa norma è contenuta nel decreto-legge n. 515 del 4 dicembre 1995 (articolo 18, commi 5 e 6). Pertanto tale disposizione sarà in vigore ancora per due mesi. In particolare, per quanto riguarda il comma 1, la scadenza del 31 dicembre 1995 è ritenuta congrua dall'amministrazione per la richiesta di quegli operatori che, all'entrata in vigore della legge, avevano diritto a chiedere la conversione della licenza. Si tratta semplicemente di una lettera raccomandata da indirizzare agli uffici regionali. Quindi il decreto-legge risolve già questo problema, anche se non sarà approvato il disegno di legge in esame. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 1996 la scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 248 del 1993; è una disposizione necessaria che, in caso di mancata approvazione, avrebbe bisogno di essere reiterata ancora per parecchi mesi prima di coprire sino al 31 dicembre 1996.

L'articolo 4, comma 1, fa riferimento ai titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge n. 46 del 1990, già iscritte antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge n. 443 del 1985 ovvero nel registro della ditta di cui al testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934. Tali imprese, che avrebbero avuto diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali ma non hanno domanda in base all'articolo 5, poi abrogato da uno dei regolamenti «Cassese», che peraltro fissava un termine iterpretato come ordinatorio, possono ora sanare la loro posizione. Il comma 2, invece, riporta una disposizione già contenuta nel decreto-legge n. 486 (il cosiddetto «decreto mille proroghe») in conversione presso questo ramo del Parlamento (atto Senato n. 2230).

L'articolo 5 era stato oggetto di numerose osservazioni. Il comma 1 va diviso in due parti: il primo periodo va dalle parole: «Il termine previsto» fino alle parole:«18 aprile 1994, n. 387». Questa prima parte del comma stabilisce che il termine per l'iscrizione al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione è differito alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 1994, ossia fino al dicembre 1994. È una norma totalmente superata, visto che si tratta di un'iscrizione d'ufficio consentita fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento, che ha semplificato il relativo procedimento amministrativo; pertanto

una parte del comma 1 dell'articolo 5 ha già esaurito il proprio compito.

Le ultime tre righe dello stesso comma («Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è prorogato al 30 giugno 1996»), invece, consentono di mantenere l'iscrizione d'ufficio derogando alla norma della legge n. 122 che prevedeva l'esibizione di documenti concernenti l'idoneità degli spazi e dei locali per esercitare l'attività e la dotazione delle attrezzature necessarie. Quest'ultima era stata individuata con un decreto del Ministero dei trasporti che è ritenuto generico e non fa riferimento alle attività specialistiche dell'autoriparazione. È quindi di difficilissima interpretazione e le imprese sono in difficoltà a rispondere alle richieste della legge. Il Ministero dei trasporti sta pertanto lavorando per diramare un ulteriore decreto di specificazione, di conseguenza anche questa seconda parte del comma è ritenuta necessaria.

Il comma 2 dell'articolo 5 è piuttosto importante perchè circoscrive l'ambito dei reati ostativi all'iscrizione al registro e stabilisce la necessità di avere conseguito una condanna definitiva. Infatti la legge n. 122 non parla di condanne definitive e genericamente si appella a reati che sono molto più ampi di quelli specifici attinenti all'autoriparazione. Al riguardo la Commissione deve compiere una valutazione di merito. Lo ripeto, questo comma serve a definire con esattezza l'ambito di applicazione delle cause ostative all'iscrizione nel registro.

Il comma 3 costituisce invece una sanatoria per le imprese iscritte d'ufficio e riguarda i requisiti morali del responsabile tecnico. Infatti la legge n. 122 richiede il possesso di due tipi di requisiti: morali e tecnico-professionali. Il comma 3 in questione prevede che, per le imprese iscritte d'ufficio, la designazione del responsabile tecnico possa avvenire, avendo riguardo ai soli requisiti tecnico-professionali dello stesso, entro 180 giorni dalla data di iscrizione al registro.

Il comma 4 aggiunge un comma 4-*bis* all'articolo 13 della legge n. 122; questa disposizione è ritenuta importante perchè consente alle imprese, che abbiano avviato le procedure necessarie per conseguire le prescritte autorizzazioni amministrative, a rimanere iscritte al registro fino all'avvenuto rilascio delle stesse. Ciò per non complicare la vita alle aziende soprattutto nei centri urbani, dove ottenere la licenza e procedere agli adeguamenti relativi vorrebbe dire chiudere l'attività fino a quando non è disponibile il nuovo locale.

L'articolo 6 si ricollega alla legge n. 46, per quanto riguarda gli installatori, alla legge n. 122, per quanto riguarda gli autoriparatori, ed al decreto «Cassese». Praticamente esso consente l'iscrizione all'albo d'ufficio a chi abbia svolto la propria attività ai sensi delle due citate leggi per un anno antecedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento. Quindi non a chi sia in attività al momento dell'entrata in vigore della legge, ma a chi per un anno consecutivo, e comunque in periodi antecedenti, abbia svolto tali attività. È questo un punto che attiene ad una valutazione di merito che questa Commissione deve fare sull'impostazione approvata in proposito dalla Camera dei deputati.

Sull'articolo 7 mi devo dilungare, perchè si tratta di una questione complicata, comunque l'esigenza di fondo è di dare stabilità all'amministrazione per quanto riguarda i periti assicurativi. Riassumo quello che

è accaduto al proposito negli ultimi due anni. A seguito del contenzioso in corso (mi riferisco al febbraio 1994) nei confronti della commissione nazionale dei periti assicurativi, organo consultivo ministeriale il cui parere è obbligatorio per legge per le iscrizioni in ruolo e per le altre questioni inerenti alla gestione dello stesso, la relativa attività ministeriale risultava del tutto paralizzata. Vi ricordo – ne abbiamo già parlato in occasione della discussione di un altro provvedimento legislativo – che questa paralisi era dovuta al ricorso presentato da alcune categorie per essere rappresentate all'interno della commissione. Essa ha avuto come conseguenza il rinvio dell'operatività del ruolo stesso. Per ovviare a quanto sopra, con questa norma il Ministero ha provveduto direttamente, tramite vari decreti-legge reiterati, a definire, già alla fine del 1994, circa 3.000 domande di iscrizione in ruolo e di ammissione alla prova di idoneità, accertando la sussistenza dei requisiti di legge previsti per la fase transitoria della stessa. Chi aveva i predetti requisiti, ad esempio 5 anni di esperienza lavorativa nel settore specifico delle perizie assicurative, veniva iscritto direttamente in ruolo; gli altri 2 anni di attività venivano ammessi alla prova di idoneità.

Analogamente, per poter procedere alla prima prova di idoneità, la norma predetta ha consentito che il Ministero stesso individuasse direttamente le materie di esame nell'ambito del programma già definito e contenuto in via generale nel regolamento ministeriale di attuazione della legge 17 febbraio n. 166. Quindi nello stesso tempo, pur non operando la Commissione, il Ministero ha potuto determinare le materie di esame.

Con riferimento alla prova, inoltre, è stato previsto che tutti i diplomi rilasciati da istituti e scuole di istruzione secondaria superiore consentano l'ammissione alla stessa, senza alcuna preventiva discriminazione, tenuto conto che l'esame già si articola su materie tecniche specialistiche del settore e che pertanto i candidati devono dimostrare una preparazione tecnica adeguata.

L'allargamento a tutti i diplomi si è reso necessario in quanto sulla base di successive comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione, interpellato dall'amministrazione, erano stati ricompresi nel novero dei titoli di studio ad indirizzo tecnico tutti i diplomi tecnici e quelli professionali, con la conseguenza che risultavano escluse soltanto le maturità classica, scientifica, artistica e magistrale. Per ovviare a tale chiara discriminazione si è preferito ritenere ammissibili tutti i diplomi.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si fa presente che, in data 19 settembre 1994, il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato *pro-tempore*, senatore Francesco Pontone, aveva concordato con le osservazioni espresse nell'interpellanza del 21 giugno 1994, n. 2/00068, presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Soda, proprio in ordine alla ingiustificata discriminazione esistente tra i titolari di diploma di scuola media secondaria, ai fini dell'ammissione all'esame per l'iscrizione in ruolo ed aveva comunicato altresì l'impegno del competente Ministero a rimuovere la disparità di trattamento denunciata.

È stata prevista, infine, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'espletamento della prova indetta nel 1994 (6.600 domande di partecipazione), la possibilità solo per coloro che risultano ammessi alla stessa

di continuare a lavorare, pur in difetto dell'iscrizione, e fino alla comunicazione dell'esito della prova medesima.

Dalla data del 31 dicembre 1994, prevista dal predetto decreto-legge n. 601 del 1994, le disposizioni in questione sono state oggetto di puntuale reiterazione nei successivi decreti-legge. In occasione della mancata conversione e quindi conseguente reiterazione dei predetti provvedimenti, il Ministero ha puntualmente precisato che la proroga dell'operatività nel ruolo non appariva più necessaria, conclusa ormai fin dalla fine del 1994.

In effetti, le ultime proroghe sono state determinate unicamente dalla sede della materia nella quale era inserita la disposizione sui periti assicurativi. L'esigenza oggi è di mantenere e convertire in legge il comma 5, che ha disposto, come noto, l'ultrattività della fase transitoria per l'iscrizione in ruolo, e che non è previsto nell'attuale formulazione dell'articolo 7 di questo provvedimento. Faccio presente che tale norma compare anche nel disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroghe, ma in una formulazione diversa; la Camera ha cambiato formulazione ed ha consentito l'iscrizione in ruolo non soltanto a chi ha svolto l'attività per cinque anni, o per due anni, a seconda delle diverse posizioni, negli anni precedenti il 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 166), ma ha anche consentito a chi ha maturato successivamente alla predetta data fino al 28 giugno 1995 lo stesso periodo di pratica (5 anni) di essere esentato dalla prova di idoneità. Questa formulazione ha purtroppo costretto il Ministero a rinviare ulteriormente la prova per 6.600 candidati, che era già stata fissata e indetta per il 1° dicembre scorso. Ciò premesso su tale vicenda dei periti assicurativi sarebbe necessaria una norma di legge definitiva, per evitare che si allarghi il fronte degli esentati dalla prova di idoneità e si crei una vera e propria rincorsa tra interessi diversi.

Presidenza del vice presidente TURINI

(*Segue* MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*). L'articolo 8 è contenuto in un decreto-legge attualmente all'esame della Camera dei deputati. È una proroga che non risolve definitivamente il problema e praticamente si riferisce alla definizione del terzo responsabile per quanto riguarda gli impianti termici. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 stabilisce che la previsione del terzo responsabile sia possibile solo per certi tipi di azienda, cioè quelle iscritte all'albo nazionale costruttori, oppure in regola con le norme europee di certificazione, oppure iscritte ad altri albi europei, che però ancora non esistono. Il testo varato dalla Camera, invece, in parte liberalizza il mercato sotto i 350 kilowattore, mentre fra i 350 e i 600 kilowattore dispone una proroga di termini perchè sia consentito alle imprese, soprattutto a quelle più piccole e a quelle artigiane, di adeguarsi, o con l'iscrizione all'albo costruttori, o con la certificazione relativa alla propria esperienza.

Tale proroga è necessaria perchè le norme sugli istituti di certificazione relativi a questo settore sono state emanate con molto ritardo ed essendo una procedura lunga e costosa non è stato tecnicamente possibile per le aziende potersi certificare. Ho raccolto i dati: fino a ieri si sono certificate meno di 400 aziende. Su tale vicenda è in corso un dibattito tra l'amministrazione e le categorie perchè sono richiesti anche altri tipi di variazioni. Comunque questa disposizione sarebbe ugualmente utile perchè fissa dei tempi certi per la soluzione del problema.

L'articolo 9 prevede la conservazione nel bilancio dello Stato di cifre relative all'anno 1994. Nel frattempo disposizioni concernenti i capitoli 1107, 1112, 7301, 7559, 7062, 8043 e 8044 sono state inserite in un decreto-legge, il n. 359 convertito nella legge n. 436 e quindi per questi residui la norma è sostanzialmente superata. Tuttavia i capitoli 7553 e 7561, relativi all'industria bellica e aeronautica, non sono stati inseriti in quel decreto-legge mentre presumibilmente lo saranno in quello che è all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di domani; se così fosse e se il decreto venisse approvato nella versione diramata dal Ministero anche per questi capitoli si renderebbe teoricamente meno necessaria l'approvazione del disegno di legge in esame entro il 31 dicembre. Anche i capitoli riportati nella lettera *b)* dello stesso articolo 9 sono stati inseriti nel decreto-legge convertito.

Il comma 2, inoltre, sarà sostanzialmente superato dal nuovo decreto-legge che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare domani. Nel disegno di legge in esame è detto soltanto che le somme stanziate per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e non utilizzate sono recuperabili per lo stesso scopo; nel decreto-legge che il Consiglio dei ministri esaminerà domani queste somme potranno essere utilizzate anche per centri agro-alimentari e non solo per centri commerciali all'ingrosso.

Per quanto riguarda il comma 3, concernente la riconversione delle produzioni di amianto, nel testo del decreto-legge che dovrebbe essere esaminato domani è inserito il mantenimento in bilancio delle somme relative per il 1996, mentre il disegno di legge n. 2158 considera anche il 1997.

L'articolo 10 contiene una sanatoria e sono state sollevate alcune critiche sulle ultime righe dello stesso. Si paventava il fatto che, vista l'indicazione generica delle materie disciplinate dal disegno di legge, questo articolo potesse comportare una sanatoria per tutte le materie regolamentate dai decreti-legge citati (pubblici esercizi, informazione commerciale e quant'altro). Il testo sarà imperfetto, ma non mi sembra introduca una deroga a quanto hanno stabilito precise norme di decreti-legge. Si tratterebbe, semmai, di procedere ad una riformulazione del testo a seguito delle precisazioni che potrebbero esser fatte.

Sono stato piuttosto sintetico, ma se la Commissione lo ritiene opportuno potrò ulteriormente approfondire alcuni argomenti. Pongo però la questione: la rincorsa tra decreti-legge e disegni di legge di conversione continua ad essere in qualche modo una condanna perchè, se il disegno di legge ordinario continua a ritardare, il Governo è costretto ad inserire norme in diversi decreti-legge. Approvare il disegno di legge in esame nella attuale formulazione consentirebbe comunque di porre ordine in una serie di disposizioni che oggi invece troviamo disseminate

in vari decreti-legge. Ciò vale sul versante della tecnica giuridica; sul merito sarà naturalmente la Commissione a doversi esprimere. Spero comunque di aver dato risposte adeguate alle questioni che mi erano state poste.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario anche perchè, per poter rispondere a tutte le domande che gli erano state poste, ha dovuto studiare per una settimana. Vorrei però che ci lasciasse riflettere dopo la sua lunga dissertazione, soprattutto perchè penso che i colleghi avranno qualcosa da dire e anche da fare (mi riferisco alla presentazione di emendamenti).

Per quanto mi riguarda, credo che occorra rimeditare brevemente sul disegno di legge in esame anche perchè sono d'accordo sul fatto che alla fine bisognerà far cessare la rincorsa di leggi e decreti-legge; tuttavia la furia di voler approvare per forza un provvedimento in sede deliberante qualche volta ci porta a sbagliare. Lo penso soprattutto per quanto concerne l'articolo 7, relativamente al quale esiste già un contenzioso con la rappresentanza dei periti assicurativi. Ritengo che le norme in esso contenute non siano giuste: a volte si emanano decreti-legge le cui disposizioni contrastano veramente con le leggi vigenti.

In base a tali considerazioni, se i colleghi sono d'accordo, propongo di sospendere per un giorno o due l'esame del disegno di legge n. 2158, anche per permettere la presentazione di eventuali emendamenti.

BALDELLI. Signor Presidente, se occorrono altre 24 ore non è certo un problema, vorrei però far presente ai colleghi un aspetto al quale avranno sicuramente fatto attenzione. Ci sono alcuni articoli che, come ha già detto il Sottosegretario, potrebbero essere di scarso rilievo in quanto contenenti disposizioni già presenti in alcuni decreti-legge, e comunque non di assoluta necessità. Ci sono però altri articoli - ad esempio, gli articoli 4, 5 e 6, in particolar modo quelli che riguardano l'autoriparazione e il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali - che sono di assoluta importanza per le imprese artigiane interessate.

Al riguardo ritengo che occorra risolvere alcune incongruenze, soprattutto per quanto concerne le pendenze penali. Se ci riferiamo al lavoro di autoriparazione vero e proprio, potrebbe essere una cosa di assoluta importanza; ma poichè non si fa un riferimento specifico nel provvedimento, si potrebbe pensare anche ad una pendenza penale acquisita per motivi legati alla gestione dell'azienda. Occorre tener presente, però, che il responsabile tecnico, soprattutto nelle aziende più piccole, solitamente è il titolare. Se si applicasse alla lettera la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 5, una serie di aziende non potrebbero più iscriversi al registro e sarebbero costrette a cessare la propria attività. Su questo vi chiedo una pausa di riflessione: ragioniamoci pure 24 ore, anche se ritengo che dovremmo stralciare questo articolo.

Va comunque trovata una soluzione che sani la situazione perchè l'economia delle piccole aziende è interessata già da altri problemi più grossi: se ne aggiungiamo di ulteriori con i decreti-legge che rincorrono le leggi e le leggi che non specificano in modo chiaro quello che si deve fare, aggraviamo ulteriormente una situazione già pesante.

PRESIDENTE. Mi permetto di aggiungere che quanto asserito dalla collega Baldelli mi trova perfettamente d'accordo perchè l'articolo 5 rappresenta veramente un punto essenziale per tranquillizzare gli artigiani che lavorano nel settore dell'autoriparazione. Dico solamente che mi sembrano opportune 24 ore di riflessione anche sull'articolo 7 che contiene disposizioni veramente ingiuste. Per il resto - lo ripeto - sono d'accordo con quanto detto dalla senatrice Baldelli.

LOMBARDI CERRI. Ho qualche domanda da rivolgere al sottosegretario per quanto riguarda le imprese di autoriparazione e quelle di esercizio e di manutenzione degli impianti termici. Vorrei sapere se tutta questa miriade di leggi e decreti-legge a cui ha fatto riferimento fanno sì che sia gli autoriparatori, sia gli installatori, una volta iscritti all'albo siano automaticamente riconosciuti come imprese atte a certificare, visto che poi emerge in altro articolo la figura del terzo responsabile, su cui ci sarà sicuramente molto da discutere. Se si tratta, infatti, di iscrivere all'albo queste categorie, la qual cosa dà loro diritto a mettere le mani su un impianto o su una macchina, la cosa mi va bene; se invece tali imprese, per il solo fatto di essere iscritte all'albo, potessero assumere il ruolo di terzo responsabile, avrei molti dubbi.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La figura del terzo responsabile, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412, non è una figura qualificata tecnicamente. Attenzione: non è che si richieda l'iscrizione all'albo nazionale costruttori, che significa sostanzialmente una struttura aziendale di un certo tipo, una certa capacità tecnica, o la certificazione di qualità, che significa organizzazione aziendale. La figura del terzo responsabile non richiede una capacità tecnica specifica. Del resto, l'iscrizione all'albo costruttori o la certificazione di qualità non danno una qualificazione tecnica rispetto all'impianto termico; riscontrano solo che l'azienda ha un certo tipo di struttura o un certo tipo di organizzazione. La qualificazione tecnica, invece, viene data proprio dalla legge n. 46, che stabilisce quali caratteristiche deve avere l'impresa che svolge manutenzione e installazione di impianti. Quindi, allo stato della normativa, il terzo responsabile è qualificato soprattutto per struttura e capacità aziendale; la capacità tecnica è definita dalla legge n. 46 per alcuni settori. Al momento le imprese possono assumere la figura di terzo responsabile per impianti tecnici fino a 350 kilowattore; da 350 a 600 kilowattore soltanto dal 1 giugno 1996, qualora si certifichino o si iscrivano all'albo nazionale costruttori; in nessun caso sopra i 600 kilowattore, perchè avrebbero dovuto ottenere autorizzazione fino dal 1° ottobre scorso. Il terzo responsabile è una figura che riguarda solamente gli impianti termici e non è prevista per gli impianti elettrici, gli ascensori, le macchine utensili, eccetera.

LOMBARDI CERRI. Vorrei sapere come si configura la responsabilità del terzo responsabile che, per essere tale, non deve e non può essere nè riparatore, nè verificatore. Bisogna tenere ben distinte e separate tali figure, anche se qualcuno sta cercando di unificarle, proprio per le esigenze di sicurezza e tutela degli utenti.

MASTROBUONO, *sottosegretario di stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda la manutenzione di veicoli, la figura del terzo responsabile non è prevista da nessuna normativa. Per come descritta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412, la figura del terzo responsabile ha alcune caratteristiche in più. Ha, ad esempio, la responsabilità anche della conduzione e della manutenzione, quindi è lui stesso che verifica l'impianto e che può intervenire. Certo, c'è chi sostiene che colui che interviene e colui che controlla l'impianto debbano essere due figure distinte, ma sulla base della normativa oggi vigente non è così.

LOMBARDI CERRI. Ma l'iscrizione all'albo può consentire alle imprese di installazione e manutenzione di assumere la figura di terzo responsabile?

MASTROBUONO, *sottosegretario di stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Oggi solo per potenze inferiori a 350 kilowattore.

LOMBARDI CERRI. Accetto la sua risposta, però diciamo di no.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Oggi il mercato liberalizza fino a 350 kilowattore e quindi in quell'ambito chi ha la qualificazione tecnica per l'iscrizione a quell'albo di imprese può farlo, in base alla legge n. 46 del 1990. Al di sopra dei 600 kilowattore deve iscriversi all'albo dei costruttori, oppure avrebbe dovuto certificarsi al di sopra dei 600 kilowattore entro il 1° ottobre 1995. Questa è la risposta. Oggi, per quello che mi riguarda, gli impianti termici non c'entrano affatto con gli autoriparatori, riguardano un altro albo.

BALDELLI. È giusto dare il tempo per adeguarsi alla normativa, visto che per vent'anni hanno lavorato in un certo modo.

PRESIDENTE. Propongo di fissare a domani sera il termine per la presentazione degli emendamenti, in modo da poter riprendere l'esame del disegno di legge giovedì mattina.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Se bisogna modificare il provvedimento occorre capire i tempi a nostra disposizione.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se verrà approvato nel testo che è stato presentato, già da domani faranno parte di un decreto-legge norme che riguardano l'articolo 9, e così tutto verrebbe risolto. Bisognerà poi decidere cosa fare qualora non venisse approvato il disegno di legge in esame, visto che forse rimangono solo pochi giorni di vita a questa legislatura.

LOMBARDI CERRI. Annuncio allora che presenterò un ordine del giorno nella seduta di giovedì mattina. Tale documento, vista la delicatezza della materia, sarà impegnativo e vincolante. In caso contrario si aprirebbe la strada a situazioni di cui potremmo poi pentirci.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e rinvio quindi il seguito della discussione del disegno al legge ed altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE